

Pieve di Soligo, 15/11/2023

Informativa n. 18

OGGETTO: Adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici

La riforma degli enti sportivi dilettantistici, introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, modificata in parte dal c.d. "correttivo" (d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), è stata recentemente ritoccata dal c.d. "correttivo-bis", il d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023.

Quest'ultimo provvedimento, entrato in vigore il 5 settembre 2023, impone a tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti normativi **entro il 31 dicembre 2023**.

Da un confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina (l'art. 90, co. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289) e quelli imposti dalle nuove disposizioni del d.lgs. 36/2021, emerge la <u>necessità di un "aggiornamento" dello statuto quanto meno per</u>:

- 1) l'oggetto sociale. Occorre considerare che, in base all'art. 7, co. 1, lett. b), d.lgs. 36/2021, lo statuto deve espressamente prevedere un "oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". Dal punto di vista redazionale si suggerisce di riprodurre nello statuto l'esatta formulazione legislativa (quella appena riportata in grassetto), per poi specificare, con ulteriori indicazioni di dettaglio, le diverse attività sportive rientranti comunque nella definizione (di carattere generale) fornita dalla legge¹;
- 2) l'assenza di fini di lucro, in conformità alla nuova accezione dell'art. 8 d.lgs. 36/2021. In proposito occorre distinguere tra associazioni e società di capitali. Per le prime è sufficiente l'espressa esclusione dello scopo lucrativo, così come imposto dai primi due commi dell'art. 8, d.lgs. 36/2021. Per le seconde, invece, la questione è più complessa in quanto la nuova disciplina, come accennato, consente ora alle SSD di distribuire utili, seppur in misura limitata, mentre la disciplina tributaria, non riformata, continua a vietare qualunque forma di remunerazione del capitale investito in tali società. In considerazione della complessità del tema se ne rinvia la trattazione al successivo paragrafo.
- 3) la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali, diverse da quelle principali (art. 9 d.lgs. 36/2021), laddove l'ente intenda esercitare dette attività; al fine infatti di garantire l'esercizio di attività (secondarie) che assicurino la copertura dei costi dell'attività sportiva di base, l'art. 9 del DLgs. 36/2021 prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che:
 - l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
 - tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo limiti e criteri definiti con un DPCM non ancora emanato
- 4) la **clausola sulla incompatibilità degli amministratori**, visto che l'art. 11, d.lgs. 36/2021 vieta ora agli amministratori di ricoprire "qualsiasi carica" ² in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale³, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP⁴.

¹ Va pure specificato che dovranno trattarsi di attività rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP o tra quelle delle quali il Dipartimento per lo Sport ha verificato la natura sportiva includendole in apposito elenco (art. 5, comma 1 Dlgs 39/2021).

² Occorre considerare che nel sistema previgente, l'art. 90 co. 18, lett. a), n. 4, limitava l'incompatibilità al "divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina". Tenuto conto del carattere inderogabile dell'art. 11, d. lgs. 36/2021, si consiglia di aggiornare gli attuali statuti conformemente alla nuova disposizione, dato che essa risulta più ampia rispetto alla precedente per quanto riguarda la carica ricoperta dal soggetto interessato.

³ Stando al tenore letterale della norma è consentito, ad esempio, essere amministratore di una ASD e Presidente di un'altra, nella misura in cui dette associazioni sportive aderiscano ad Organismi sportivi affilianti diversi.

⁴ Occorre evidenziare che l'incompatibilità per gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici è ora confinata nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP,



Al fine di agevolare la verifica dello statuto attuale, si allega un fac-simile di statuto adeguato alla normativa vigente; si ritiene comunque che l'adeguamento sia necessario, tenuto conto delle recentissime modifiche normative sopra richiamate.

L'adeguamento statutario deve essere effettuato attraverso la convocazione di un'assemblea straordinaria dell'associazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, salvo proroghe dell'ultima ora.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

laddove nel sistema previgente dell'art. 90, co.18, della legge 289/2002, era stabilita "nell'ambito della medesima disciplina". Da questo punto di vista la sfera del regime dell'incompatibilità risulta ancora una volta "ampliata", dato che agli amministratori di enti sportivi dilettantistici affiliati a Federazioni sportive o DSA ovvero a EPS, che includono al loro interno più di una disciplina sportiva, non sarebbe consentito ricoprire contemporaneamente cariche nelle diverse discipline sportive appartenenti alla medesima federazione DSA o EPS. Così, ad esempio, un amministratore di un ente sportivo avente ad oggetto la pratica della pesca sportiva non può ricoprire cariche in altro ente sportivo avente ad oggetto l'esercizio di attività subacquee e di nuoto pinnato, visto che nella Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato sono ricompresi i due settori sportivi della Pesca di Superficie e delle Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Altri esempi di federazioni con pluralità di discipline sportive sono pure la Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, oppure ancora la FEDERKOMBAT, ossia la Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo